

Bruxelles, 23 settembre 2025  
(OR. en, bg)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0008 (COD)

---

---

12843/25  
ADD 1

CODEC 1264  
SOC 611  
STATIS 64

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013  
**(prima lettura)**  
- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio  
= Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria sostiene il valore aggiunto del regolamento relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni nel definire un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni e nel modernizzare le statistiche sociali, al fine di sostenere meglio le politiche dell'UE in materia di cambiamenti demografici, coesione sociale e sviluppo sostenibile.

La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, di cui la parità tra donne e uomini rappresenta una componente significativa. Siamo e continueremo a essere impegnati a favore dei principi e dei valori dell'Unione europea sanciti dai trattati.

A tale riguardo, la Bulgaria prende atto della decisione del 2018 della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria, secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Bulgaria.

Nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che il termine "sesso" utilizzato nella Costituzione dovrebbe essere considerato nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

In conformità di tali decisioni, la Repubblica di Bulgaria dichiara di non poter accettare concetti che mirano a distinguere il "sesso" come categoria biologica (uomini e donne) dal "genere" come costruito sociale e che interpreterà l'utilizzo del termine "genere" nel regolamento soltanto nel senso della sua determinazione biologica. Infine, la Repubblica di Bulgaria accetterà esclusivamente l'utilizzo del termine bulgaro "sesso" ("пол" in bulgaro) come traduzione del termine "genere" nel testo del regolamento.

### **Dichiarazione della Cechia**

La Repubblica ceca sostiene i principi generali del regolamento ESOP e accoglie con favore vari aspetti del testo di compromesso. Non approva, tuttavia, la rapidità della conclusione del processo negoziale.

La Repubblica ceca rimane convinta che la formulazione proposta degli articoli 3, 5 e 11 sia problematica per la loro futura attuazione nella pratica statistica.

La principale preoccupazione della Repubblica ceca risiede nell'applicazione della definizione della popolazione e nella modellizzazione della parte non registrata della popolazione in assenza di fonti di dati affidabili. È della massima importanza utilizzare fonti di dati amministrativi incentrate sul registro della popolazione per produrre statistiche tempestive in linea con gli standard di qualità delle statistiche ufficiali europee. È possibile rispettare le rigorose scadenze per la trasmissione dei dati specificati nell'allegato del regolamento in questione solo se questi si basano su fonti di dati amministrativi solide e complete.

La Repubblica ceca ritiene che la salvaguardia che limita l'ambito di applicazione del regolamento in questione e ne stabilisce la relazione con il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, sia formulata nel testo di compromesso finale solo in relazione al contenuto esistente dei dati raccolti a norma del presente regolamento e non in generale ai dati raccolti sulla base di campioni di persone e famiglie. Questo potrebbe comportare, in futuro, un aumento degli oneri per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine.

Per quanto riguarda le raccolte di dati ad hoc a norma dell'articolo 5, la Repubblica ceca ritiene che esse non comporteranno oneri straordinari per gli Stati membri e che si concentreranno unicamente sul ricorso alle fonti di dati amministrativi esistenti.

Pur con le riserve di cui sopra, la Repubblica ceca può sostenere il testo di compromesso finale.

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini nel *progetto di regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.*